



Prot.

Spett.le Responsabile del
procedimento
Variante Scheda norma T.u.2.1
Arch. Giovanni Mugnani
Sede

Oggetto: Parere motivato Autorita' Competente riguardante Variante alla scheda norma Tu 2.1 – Piano Particolareggiato in variante contestuale

PARERE MOTIVATO AUTORITA' COMPETENTE -

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

L' AUTORITA' COMPETENTE

ai sensi degli artt. 5, 5-bis e 22 della L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

OGGETTO: Piano Attuativo relativo alla scheda norma Tu 2.1 - località Le Bocchette, con contestuale variante agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Camaiore - procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS - **ESITO: ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE

Riunita, esaminati gli atti del procedimento, il Documento preliminare di verifica, i contributi acquisiti, la documentazione originariamente prodotta e le integrazioni depositate nel corso dell'istruttoria,

Richiamati i seguenti atti:

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

la Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 12 e agli Allegati relativi alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 5-bis, 13, 21, 22, 23 e 24 e all'Allegato 1;

la L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., per quanto attiene alla formazione e variazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei piani attuativi;

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 142, comma 1, lettera c), per i profili paesaggistici connessi ai corsi d'acqua e alle relative fasce di tutela;

la disciplina di pianificazione e di settore vigente per il territorio comunale di Camaiore, nonché gli atti del Piano Strutturale e del Piano Operativo già sottoposti a VAS, per quanto rilevanti ai fini dell'istruttoria.

- Preso Atto che:

in data 25/06/2025 prot.37913 è stato trasmetto, il documento preliminare di VAS agli enti competenti in materia di VAS e alla scadenza dei termini di cui all'art. 22 della LR 10/2010, sono pervenuti all'Autorità Competente i seguenti contributi :

Consorzio di Bonifica Toscana Nord
Regione Toscana Settore Genio Civile Toscana Nord
Dipartimento Centro nord Terna
Autorità idrica Toscana

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Gaia spa
Snam

Visto che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.R. 10/2010, l'Autorità competente, sulla base dei criteri dell'Allegato 1, sentita l'Autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, in funzione di tale verifica, emette il provvedimento conclusivo di assoggettamento o di esclusione dalla VAS;
- il criterio normativo della verifica è pertanto un criterio positivo e prognostico, riferito alla possibilità di effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma, e non richiede che l'Autorità dimostri in questa fase la certezza di un danno ambientale né che anticipi il giudizio proprio di una procedura di VIA sul futuro progetto;
- ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10/2010, la valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi siano presi in considerazione durante l'elaborazione del piano e prima della sua approvazione, mentre l'art. 24 attribuisce al Rapporto Ambientale la funzione di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi, le ragionevoli alternative, le misure di prevenzione, riduzione e compensazione e il monitoraggio;
- l'art. 5-bis, comma 2, della L.R. 10/2010 esclude da VAS e da verifica di assoggettabilità i soli piani attuativi che non comportino variante e per i quali lo strumento sovraordinato già sottoposto a VAS abbia definito con sufficiente dettaglio localizzazione, indici, usi, contenuti planivolumetrici e condizioni di sostenibilità; tale esclusione non ricorre nel caso in esame, caratterizzato da contestuale variante;
- il richiamo alle fattispecie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 assume rilievo nell'inquadramento di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della L.R. 10/2010, ma non esaurisce l'oggetto della verifica di cui all'art. 22 quando, come nel procedimento in corso, occorre stabilire se la variante, considerata nel suo effettivo perimetro normativo e funzionale, possa avere effetti ambientali significativi;

Premesso che:

- il Piano Attuativo in esame interessa il comparto Tu 2.1 in località Le Bocchette e comporta contestuale variante agli strumenti comunali;
- secondo gli elaborati depositati, la variante incrementa le potenzialità insediative del comparto, passando da una superficie coperta massima di circa 4.000 m² a circa 6.000 m² e da un volume massimo di circa 48.000 m³ a circa 72.000 m³, con incremento nell'ordine del 50 per cento dei principali parametri dimensionali richiamati;
- la trasformazione è stata rappresentata, nel corso del procedimento, anche in relazione alla possibile realizzazione di una piattaforma destinata alla logistica, alla gestione, allo stoccaggio, alla selezione e al trattamento di rifiuti;
- il Documento preliminare ha già individuato una pluralità di componenti ambientali sensibili o da approfondire, comprendenti la pericolosità idraulica, il reticolo idrografico, il rapporto con il sistema fluviale e paesaggistico, il traffico indotto, il clima acustico, la gestione delle acque, il suolo e, più in generale, gli effetti dell'incremento del carico urbanistico e produttivo;
- gli elaborati originari evidenziano condizioni di pericolosità idraulica e la necessità di specifici approfondimenti idrologico-idraulici, nonché la presenza di elementi del reticolo idrografico rispetto ai quali devono essere garantite le relative fasce di tutela;
- la documentazione originaria evidenzia altresì la presenza della fascia paesaggistica riferibile ai corsi d'acqua di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, con interessamento di parte delle sistemazioni e delle opere di urbanizzazione, oltre a elementi di rilevanza percettiva e paesaggistica da considerare nella trasformazione;
- sotto il profilo della mobilità e del clima acustico, gli elaborati preliminari assumono scenari di significativa movimentazione veicolare e riconoscono la necessità di ulteriori approfondimenti in funzione delle attività concretamente insediabili, prospettando altresì livelli acustici da verificare rispetto alla classificazione comunale.

Riferimenti istruttori: Documento preliminare VAS relativo al Piano Attuativo Tu 2.1, aprile 2025; elaborati urbanistici e ambientali depositati nel procedimento.

Dato atto dello svolgimento dell'istruttoria, atteso che:

- nell'ambito della verifica di assoggettabilità, il Nucleo di Valutazione, con nota prot. GE/2026/0016126 del 18/03/2026, ha ritenuto necessario acquisire specificazioni ulteriori in ordine alla concreta natura della piattaforma di gestione rifiuti prospettata e alla sua relazione con le fattispecie ambientali applicabili;
 - la successiva lettera di accompagnamento dell'8 maggio 2026 ricostruisce espressamente la richiesta comunale, indicando tra gli elementi richiesti le potenzialità massime di gestione, le capacità di stoccaggio, i codici EER/CER, l'assetto autorizzativo atteso e il confronto con le fattispecie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
 - in riscontro alla suddetta richiesta, in data 12/05/2026 è stata acquisita al prot. GE/2026/0028633 la documentazione costituita, tra l'altro, dalla lettera sottoscritta in data 8 maggio 2026 da SettembreSette Holding S.r.l., BML Group S.r.l. ed EuroCorporation S.r.l. e dalla "Relazione Tecnica - Riscontro Comune di Camaione - Nucleo di Valutazione per Verifica di assoggettabilità a VAS", documento TEA-ENG-26-066, rev. 0, del 6 maggio 2026, composta da 85 pagine e relativi allegati;
- Fonte istruttoria: lettera SettembreSette Holding S.r.l. - BML Group S.r.l. - EuroCorporation S.r.l., 8 maggio 2026, pp. 1-4; Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, rev. 0, 6 maggio 2026.*

Rilevato che:

- la Relazione tecnica TEA-ENG-26-066 reca, già nella tabella riepilogativa introduttiva, un'impostazione volta a dimostrare l'esclusione del progetto dalle fattispecie di VIA e screening VIA e, da tale esclusione, a far discendere "di conseguenza" l'estraneità all'applicabilità della procedura VAS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della L.R. 10/2010;

- la relazione approfondisce la possibile configurazione delle attività, individuando operazioni R13, R12, D13, D14 e D15, numerosi codici EER riferiti sia a rifiuti non pericolosi sia a rifiuti pericolosi e quantitativi riferiti alle diverse operazioni;

- in particolare, per R13 vengono rappresentati 510 t per i rifiuti non pericolosi e 49 t per quelli pericolosi, con quantitativi annui rispettivamente pari a 26.225 t/anno e 2.875 t/anno; per R12 sono indicati 503 t per rifiuti non pericolosi, con 26.025 t/anno, e 15 t per rifiuti pericolosi, con 300 t/anno; per D13-D14 sono indicati 19 t di stoccaggio istantaneo e 3.500 t/anno e, per D15, 38 t di stoccaggio istantaneo e 9.500 t/anno;

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, pp. 63-64. La relazione utilizza, per alcune voci, la formula "quantitativo stoccaggio istantaneo" associata a valori espressi anche in t/giorno; tale formulazione viene considerata nell'istruttoria solo come elemento da chiarire, senza anticipare la qualificazione VIA del futuro impianto.

- il medesimo documento, nella sezione dedicata allo scopo della relazione, qualifica tuttavia l'inquadramento come riferito alla "configurazione iniziale", alle "operazioni ipotizzate" e ai "quantitativi stimati", descrivendo il progetto come impostato secondo una "logica prudentiale e progressiva";

la stessa sezione precisa espressamente che, in una fase successiva di esercizio, potranno essere valutati l'ampliamento delle operazioni di trattamento, la modifica delle categorie di rifiuti gestiti, l'incremento dei quantitativi autorizzati e un eventuale "upgrade" del quadro autorizzativo;

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, p. 15.

- con riferimento al layout, la Relazione tecnica dichiara che le schematizzazioni non assumono valore di definizione progettuale definitiva e non costituiscono configurazione autorizzativa, localizzativa o gestionale consolidata, ma sono mere ipotesi suscettibili di revisione sostanziale, integrazione, rimodulazione o completa riorganizzazione;

- la relazione definisce la documentazione come base di discussione preliminare e precisa che l'esatta ubicazione, estensione, compartimentazione, capacità operativa e conformazione tecnico-strutturale delle aree di stoccaggio, deposito e gestione dei rifiuti dovrà essere definita nelle successive fasi procedurali, considerando le rappresentazioni attuali "puramente indicative";

vengono prospettate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, differenti possibili soluzioni di stoccaggio e organizzazione, comprendenti baie, cassoni scarrabili, container, aree delimitate a terra, scaffalature, strutture chiuse, tettoie fisse o mobili e configurazioni al coperto o all'aperto;

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, pp. 42-43.

- gli stessi layout allegati descrivono scenari operativi sensibilmente differenti: il Layout 1 è ricondotto a una logica di massimizzazione della capacità di stoccaggio lineare e di gestione di flussi logistici continui, con numerose file di cassoni o stalli modulari e viabilità per mezzi pesanti; il Layout 2 viene invece descritto come più aperto e flessibile, con maggiore spazio per movimentazione, trattamento e selezione e con possibile impiego di pale, muletti, ragni o compattatori mobili;

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, pp. 45-46.

Considerato nel merito istruttorio

1. Parametro decisionale proprio dell'art. 22 della L.R. 10/2010

La verifica di assoggettabilità ha per oggetto il piano o programma e la sua capacità di produrre, anche potenzialmente, effetti significativi sull'ambiente. L'esito non dipende dall'accertamento di un impatto certo né dalla prova che uno specifico progetto sia necessariamente sottoposto a VIA.

L'art. 22 impone all'Autorità competente di formulare un giudizio prognostico sulla base dei criteri dell'Allegato 1, considerando le caratteristiche del piano, il grado in cui esso stabilisce un quadro per progetti e attività, i problemi ambientali pertinenti, le caratteristiche degli effetti e il valore e la vulnerabilità dell'area interessata.

Ne deriva che il punto giuridicamente decisivo non è se la configurazione EuroCorporation oggi descritta superi con certezza una soglia VIA, ma se la variante che si intende approvare, nel suo contenuto normativo effettivo, possa rendere possibili trasformazioni o attività suscettibili di effetti significativi, valutati complessivamente.

La verifica deve quindi essere riferita alla trasformazione consentita dal piano, e non a un progetto meramente esemplificativo o a un assetto gestionale che non sia incorporato nella disciplina urbanistica come limite oggettivo e cogente.

2. Distinzione tra VAS della variante e autorizzazione del futuro impianto

La presente istruttoria non ha per oggetto l'autorizzabilità ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 del futuro impianto, né intende sostituirsi alle competenze dell'Autorità preposta alla VIA, allo screening VIA, all'AIA o alle ulteriori autorizzazioni ambientali eventualmente applicabili.

L'oggetto del procedimento è costituito dal Piano Attuativo con contestuale variante, ossia dall'atto destinato a modificare stabilmente la disciplina dell'area, ad aumentarne le potenzialità insediative e a costituire il quadro nel quale potranno essere successivamente presentati, autorizzati e realizzati progetti.

VAS e procedure autorizzative di progetto operano pertanto su piani decisionali diversi. L'eventuale dimostrazione che una determinata configurazione iniziale di impianto non ricada nelle fattispecie VIA costituisce un elemento conoscitivo utile, ma non è di per sé idonea a dimostrare la non significatività ambientale della variante quando la stessa variante non risulta delimitata a quella configurazione.

3. Asimmetria strutturale tra oggetto valutato e oggetto pianificato

3.1. Configurazione EuroCorporation utilizzata come base della tesi di non assoggettabilità

La documentazione integrativa costruisce la tesi di non assoggettabilità attraverso una configurazione operativa fortemente specificata: vengono indicati un operatore determinato, specifiche operazioni R/D, elenchi di codici EER, quantitativi istantanei e annui, ipotesi di layout, flussi logistici e possibili modalità di trattamento. La relazione dichiara espressamente che tali elementi sono forniti per verificare la non riconducibilità dell'intervento alle fattispecie di VIA o screening e, da ciò, sostenere l'assenza dei presupposti per la VAS della variante.

Cfr. lettera di accompagnamento, p. 3; Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, p. 4 e pp. 58-64.

3.2. Lettera accompagnatoria chiede, nello stesso tempo, che tale configurazione non vincoli la variante né l'immobile

La lettera dell'8 maggio 2026 attribuisce all'iniziativa, in via principale, natura di operazione immobiliare e qualifica l'eventuale insediamento di EuroCorporation come profilo distinto, successivo e subordinato al perfezionamento dell'operazione e all'ottenimento dei titoli ambientali necessari.

Il passaggio decisivo sotto il profilo istruttorio è quello nel quale i soggetti interessati precisano che la variante urbanistica e la disciplina convenzionale ad essa connessa non dovranno introdurre vincoli soggettivi o funzionali tali da cristallizzare l'immobile in favore di uno specifico operatore o di

una specifica attività. La lettera richiede inoltre che l'immobile mantenga autonomia giuridica, patrimoniale e funzionale, restando utilizzabile per usi compatibili con la disciplina urbanistica e preservando la possibilità di libera circolazione, valorizzazione, locazione o successiva cessione a terzi.

La stessa lettera precisa che la relazione tecnica allegata descrive l'attività che EuroCorporation "ipotizza di poter svolgere nel sito" e dichiara, in conclusione, una duplice finalità: preservare la non vincolabilità dell'immobile a una specifica attività o operatore e, al contempo, utilizzare lo scenario EuroCorporation per sostenere l'assenza dei presupposti VIA e, per effetto, della VAS della variante. Cfr. lettera di accompagnamento dell'8 maggio 2026, pp. 2-4, prot. c_b455/AOCCAM GE/2026/0028633 del 12/05/2026.

3.3. Conseguenze dell'asimmetria ai fini dell'art. 22

Questa impostazione determina una asimmetria non meramente formale ma sostanziale tra lo scenario utilizzato per la valutazione e il contenuto giuridico della trasformazione richiesta.

Da un lato, la non significatività ambientale viene argomentata attraverso limiti quantitativi, tipologie di rifiuti, operazioni e modalità gestionali proprie di una specifica configurazione EuroCorporation. Dall'altro, gli stessi soggetti interessati chiedono espressamente che quei limiti e quella configurazione non si traducano in vincoli funzionali della variante o della convenzione e non condizionino l'utilizzo futuro dell'immobile da parte di altri operatori.

Ne consegue che i valori indicati nella Relazione tecnica non possono essere assunti dall'Autorità competente come inviluppo massimo cogente degli effetti della variante. Essi descrivono un possibile scenario iniziale, ma non delimitano il complesso delle trasformazioni e attività che la nuova disciplina urbanistica potrebbe rendere ammissibili.

L'Autorità non può pertanto concludere per l'esclusione dalla VAS sulla base di un insieme di condizioni che, per espressa volontà dei proponenti, non sono destinate a vincolare l'atto pianificatorio che costituisce l'oggetto della verifica.

Il tema non riguarda la legittima esigenza di evitare un vincolo soggettivo in favore di EuroCorporation: una disciplina urbanistica non deve necessariamente identificare un singolo gestore. La criticità riguarda invece la mancata corrispondenza tra i limiti oggettivi usati per dimostrare la non significatività e i limiti oggettivi effettivamente incorporati nella variante. Se l'esclusione dalla VAS viene giustificata assumendo un determinato carico ambientale massimo, tale carico deve essere riconoscibile, verificabile e opponibile indipendentemente dal soggetto che utilizzerà il compendio.

Diversamente, si avrebbe una valutazione riferita a un progetto più ristretto rispetto alla capacità trasformativa del piano: verrebbe verificato lo scenario EuroCorporation, mentre l'effetto giuridico della variante sarebbe quello di attribuire un quadro di utilizzazione più ampio, non coincidente e non necessariamente equivalente sotto il profilo ambientale.

In termini di Allegato 1 alla L.R. 10/2010, tale asimmetria aumenta il rilievo del criterio relativo al grado in cui il piano stabilisce un quadro per progetti e altre attività e impedisce di escludere, con sufficiente attendibilità, la possibilità di effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante nel suo complesso.

Scenario tecnico utilizzato per l'esclusione			EuroCorporation; operazioni R13/R12/D13/D14/D15; EER; quantitativi; layout e modalità operative specifiche.
Natura	dichiarata	dello scenario	Configurazione iniziale; operazioni ipotizzate; quantitativi stimati; logica progressiva; layout preliminari e riorganizzabili.
Contenuto variante	richiesto	della	Nessun vincolo soggettivo o funzionale riferito a specifico operatore o attività; immobile autonomamente utilizzabile, locabile e cedibile a terzi.
Effetto sulla verifica ex art. 22			Lo scenario specifico non coincide con l'inviluppo massimo cogente della variante; permane la possibilità di configurazioni diverse e di effetti ambientali più ampi, da valutare strategicamente.

4. Carattere preliminare, evolutivo e non consolidato della configurazione impiantistica

La stessa Relazione tecnica conferma che lo scenario presentato non rappresenta un assetto definitivo. Il documento si riferisce alla configurazione iniziale, a operazioni ipotizzate e quantitativi stimati e ammette future modifiche delle categorie di rifiuti, ampliamenti delle operazioni e incrementi dei quantitativi, fino alla possibile evoluzione del quadro autorizzativo.

La descrizione dei layout rafforza tale carattere aperto: la relazione ammette una revisione sostanziale o completa riorganizzazione delle aree e rinvia a fasi successive la definizione dell'esatta estensione e capacità operativa degli stoccaggi. Ciò significa che il dato quantitativo oggi rappresentato non è accompagnato da un corrispondente assetto spaziale e funzionale definitivamente delimitato.

Anche i casi gestionali riportati al paragrafo 5.1 sono qualificati come esemplificativi e la relazione precisa che le operazioni effettivamente applicate dipenderanno dalle caratteristiche dei singoli carichi in ingresso. Tale elasticità è fisiologica in sede progettuale e autorizzativa, ma non può essere utilizzata contemporaneamente come elemento di certezza ai fini dell'esclusione della variante dalla VAS.

Le dichiarazioni richiamate non sono valutate negativamente sotto il profilo della futura autorizzabilità dell'impianto. Esse sono invece rilevanti perché dimostrano che la configurazione oggi utilizzata per sostenere la non significatività non costituisce una delimitazione stabile della trasformazione resa possibile dalla variante.

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, pp. 15, 42-43 e 64.

5. Inquadramento rispetto alle fattispecie VIA: elemento concorrente ma non fondamento esclusivo della decisione

L'Autorità competente prende atto dell'analisi svolta dalla Relazione tecnica rispetto agli Allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, senza assumere con il presente provvedimento una definitiva qualificazione del futuro impianto ai fini VIA o screening VIA.

La stessa Relazione tecnica riporta, tra le fattispecie di screening regionale, il criterio relativo alle operazioni D13-D14 su rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 20 t/giorno e quello relativo al D15 su rifiuti speciali non pericolosi con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure superiore a 40 t/giorno.

A fronte di soglie espresse in termini di capacità giornaliera, la relazione utilizza per alcune operazioni il parametro del "quantitativo stoccaggio istantaneo", indicando per D13-D14 19 t e per D15 38 t. Quantità istantaneamente detenuta e capacità giornaliera sono parametri distinti e non automaticamente sovrapponibili. La questione richiede pertanto un chiarimento tecnico-autorizzativo nelle sedi competenti.

Tale rilievo non viene utilizzato per affermare che il futuro impianto sia certamente soggetto a VIA o screening. Esso evidenzia, insieme al carattere preliminare del layout e all'evolutivezza dichiarata dello scenario, che la pretesa estraneità a ogni fattispecie VIA non può essere trasformata in una delimitazione stabile degli effetti della variante.

Anche qualora la specifica configurazione iniziale EuroCorporation risultasse successivamente confermata come estranea alle procedure VIA, tale conclusione riguarderebbe quel progetto e non neutralizzerebbe di per sé i criteri dell'art. 22 riferiti alla variante, fintanto che la variante resta suscettibile di supportare assetti diversi da quello esaminato.

Cfr. Relazione tecnica TEA-ENG-26-066, pp. 5-8 e pp. 63-64.

6. Impossibilità di rinviare integralmente la valutazione ambientale al futuro procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Il futuro procedimento ex art. 208 potrà definire le condizioni tecniche e gestionali dello specifico impianto effettivamente presentato e potrà verificare, secondo la disciplina vigente al momento, tutte le condizioni autorizzative necessarie.

La VAS ha tuttavia una funzione differente e temporalmente antecedente: deve integrare le considerazioni ambientali nella scelta pianificatoria quando sono ancora valutabili le ragionevoli alternative relative a dimensionamento, usi, organizzazione funzionale, accessibilità, opere di urbanizzazione, sistemi di mitigazione e condizioni normative della trasformazione.

Rinviare integralmente la valutazione al procedimento ex art. 208 determinerebbe l'effetto di attribuire preventivamente le nuove potenzialità urbanistiche senza avere valutato strategicamente il massimo carico effettivamente consentito dalla variante. Tale esito risulterebbe particolarmente problematico proprio perché gli interessati chiedono che la variante non sia vincolata allo scenario tecnico utilizzato per sostenere l'esclusione.

L'assoggettamento a VAS consente invece di riallineare l'oggetto pianificato e l'oggetto valutato: il Rapporto Ambientale potrà valutare il massimo inviluppo realmente consentito oppure, in alternativa, il piano potrà introdurre limiti oggettivi e cogenti che rendano tale inviluppo definito e verificabile.

7. Ulteriori condizioni territoriali e ambientali che concorrono al giudizio di possibile significatività

L'asimmetria sopra descritta non costituisce l'unico elemento posto a fondamento della decisione, ma deve essere letta congiuntamente alle caratteristiche della variante e del contesto territoriale.

La variante comporta un incremento non marginale delle potenzialità insediative e una modificazione stabile del quadro urbanistico del comparto. Tale incremento è funzionalmente idoneo a sostenere attività produttive e logistiche caratterizzate da movimentazione di mezzi, superfici operative e possibili pressioni sulle matrici ambientali.

Il contesto presenta elementi di vulnerabilità e sensibilità già individuati nel Documento preliminare: condizioni di pericolosità idraulica, presenza del reticolo idrografico e relative fasce di tutela, rapporto con la fascia paesaggistica dei corsi d'acqua, necessità di approfondimenti in materia di traffico e clima acustico e ulteriori pressioni connesse all'assetto produttivo dell'area.

La documentazione integrativa contempla, inoltre, la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi e operazioni di stoccaggio, selezione, raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare. Tali elementi, valutati insieme alla potenziale evoluzione delle attività e all'assenza di limiti urbanistici corrispondenti allo scenario tecnico esaminato, assumono rilievo sotto il profilo dei possibili effetti su suolo e acque, traffico, rumore, emissioni, rischio incidentale, sicurezza e salute.

Il criterio dell'art. 22 deve essere applicato in modo complessivo. La possibilità di effetti significativi non discende da un singolo elemento isolato, ma dalla combinazione tra incremento della capacità insediativa, apertura funzionale della disciplina richiesta, caratteristiche delle attività prospettate, vulnerabilità del contesto e impossibilità di assumere i limiti EuroCorporation come limiti massimi del piano.

VALUTAZIONE SECONDO I CRITERI DELL'ALLEGATO 1 ALLA L.R. 10/2010

Criterio	Valutazione istruttoria
Grado in cui la variante stabilisce un quadro per progetti e attività	Elevato/rilevante. La variante incrementa le potenzialità del comparto e definisce il quadro localizzativo e urbanistico nel quale potranno essere autorizzate attività produttive. La lettera chiede espressamente che tale quadro non sia limitato allo specifico scenario EuroCorporation.
Influenza su altri piani e programmi	Rilevante a scala comunale. Il Piano Attuativo comporta contestuale variante agli strumenti urbanistici e non costituisce una mera specificazione attuativa conforme a disciplina già integralmente valutata.
Pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali	Elevata. È necessario integrare nel piano limiti e condizioni riguardanti carichi gestionali, accessibilità, gestione delle acque, compatibilità idraulica, rumore, emissioni, sicurezza, paesaggio e monitoraggio.
Problemi ambientali pertinenti	Presenti. Rischio idraulico, reticolo, acque, suolo, paesaggio, traffico, rumore, qualità dell'aria, gestione di rifiuti anche pericolosi, sicurezza e salute; rileva la loro possibile interazione e cumulo.
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità	Gli effetti urbanistici sono permanenti; gli effetti di esercizio sono continuativi e ricorrenti. La reversibilità delle pressioni dipende dalle specifiche attività autorizzate, oggi non delimitate dalla variante allo scenario tecnico esaminato.

Criterio	Valutazione istruttoria
Carattere cumulativo	Da approfondire. La localizzazione nel sistema produttivo delle Bocchette impone di valutare il contributo cumulativo su traffico, rumore, emissioni, reti e gestione delle acque.
Rischi per ambiente e salute	Potenzialmente rilevanti in funzione delle attività concretamente ammesse. La presenza di rifiuti pericolosi, stoccaggi e trattamenti richiede un quadro strategico di prevenzione, senza anticipare il giudizio autorizzativo sul singolo impianto.
Entità ed estensione spaziale	Non necessariamente confinata al lotto per mobilità, rumore, emissioni e relazioni idrauliche. L'incremento dimensionale della variante accresce la capacità di generare pressioni esterne al comparto.
Valore e vulnerabilità dell'area	Significativi elementi di attenzione per pericolosità idraulica, reticolo e sistema fluviale/paesaggistico. L'eventuale assenza di interferenze con Natura 2000, se confermata, non neutralizza gli altri criteri.
Corrispondenza tra oggetto valutato e oggetto pianificato	Non assicurata. Lo scenario tecnico è dichiarato iniziale, ipotetico ed evolutivo, mentre la variante è richiesta priva di vincoli funzionali riferiti a tale scenario. Questo impedisce di assumere le quantità EuroCorporation come limite massimo degli effetti del piano.

Considerato conclusivamente che:

- la documentazione integrativa ha incrementato il livello conoscitivo, ma non ha trasformato la configurazione EuroCorporation in un limite urbanistico e convenzionale cogente della variante; la lettera di accompagnamento dichiara espressamente la natura principalmente immobiliare dell'operazione e chiede che la variante e la convenzione non introducano vincoli soggettivi o funzionali riferiti a uno specifico operatore o attività, mantenendo l'immobile autonomamente utilizzabile e cedibile;
- la Relazione tecnica, parallelamente, utilizza uno specifico scenario EuroCorporation per sostenere la non significatività ambientale e la non riconducibilità alle procedure VIA, ma qualifica tale scenario come iniziale, prudenziale, progressivo, ipotetico e suscettibile di successivi ampliamenti e riorganizzazioni;
- la medesima Relazione tecnica rinvia a successive fasi la definizione di ubicazione, estensione, compartimentazione e capacità operativa delle aree di stoccaggio e considera i layout attuali puramente indicativi;
- sussiste una strutturale asimmetria tra l'oggetto tecnico utilizzato per sostenere l'esclusione e l'oggetto pianificatorio effettivamente richiesto, con la conseguenza che i quantitativi, le operazioni e le modalità EuroCorporation non possono essere considerati il massimo inviluppo ambientale della variante;
- le questioni riguardanti la corretta qualificazione del futuro impianto rispetto alle fattispecie VIA restano riservate alle procedure competenti e non costituiscono il fondamento esclusivo del presente provvedimento;
- anche prescindendo da una definitiva classificazione VIA, la variante incrementa in misura apprezzabile le potenzialità insediative e si inserisce in un contesto caratterizzato da plurimi elementi di sensibilità e vulnerabilità ambientale;
- la possibile insediabilità di attività di gestione di rifiuti, compresi rifiuti pericolosi, l'evolutivezza dichiarata dello scenario operativo, il traffico e le altre pressioni di esercizio devono essere considerati congiuntamente alle condizioni idrauliche, paesaggistiche, acustiche e territoriali del sito;
- la combinazione dei suddetti elementi integra, ai sensi dell'art. 22 e dell'Allegato 1 alla L.R. 10/2010, una situazione nella quale non è possibile escludere ragionevolmente la possibilità di impatti significativi sull'ambiente e sulla salute derivanti dall'attuazione della variante nel suo effettivo perimetro normativo;
- il giudizio di assoggettamento non è quindi fondato su una presunzione astratta, sulla mera incompletezza documentale o sull'automatica applicazione di soglie VIA, ma su specifiche

caratteristiche della variante, del contesto e della documentazione prodotta che rendono possibile uno spettro di effetti più ampio di quello rappresentato dallo scenario tecnico non vincolante;

- ricorrono pertanto i presupposti per l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010;

- tale assoggettamento non costituisce giudizio negativo sulla fattibilità urbanistica o ambientale dell'intervento, ma determina la necessità di sottoporre la scelta pianificatoria a un livello di valutazione più approfondito, comprensivo delle ragionevoli alternative, degli effetti cumulativi, delle misure di mitigazione e compensazione e del monitoraggio.

Tutto quanto premesso ed argomentato, **l'Autorità Competente VAS**

DISPONE

1. di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt. 5, 5-bis e 22 della L.R. Toscana 10/2010, la proposta relativa al Piano Attuativo della scheda norma Tu 2.1 - località Le Bocchette, con contestuale variante agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

2. di stabilire che il procedimento prosegua mediante la fase preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e la successiva predisposizione del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della medesima legge e della pertinente disciplina statale;

3. di stabilire, quale indirizzo essenziale per la successiva fase di VAS, che il Rapporto Ambientale assuma quale oggetto di valutazione il massimo carico urbanistico e ambientale effettivamente consentito dalla variante e non il solo scenario iniziale EuroCorporation; in alternativa, qualora l'Autorità procedente e il proponente intendano assumere tale scenario quale inviluppo massimo della trasformazione, i relativi limiti oggettivi dovranno essere tradotti in disposizioni urbanistiche e/o convenzionali cogenti, applicabili indipendentemente dal soggetto proprietario o gestore;

4. di precisare che l'eventuale scelta di non introdurre vincoli soggettivi riferiti a EuroCorporation non impedisce di stabilire limiti oggettivi e prestazionali della trasformazione; tali limiti, ove utilizzati per circoscrivere l'oggetto della VAS, dovranno essere formulati in modo verificabile e opponibile anche ai futuri aventi causa;

5. di richiedere che il Rapporto Ambientale e gli elaborati normativi della variante definiscano, in coerenza con il livello di dettaglio del piano, almeno i seguenti elementi:

- destinazioni d'uso e attività ammissibili, con specificazione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti;
- operazioni R/D eventualmente ammesse e relativo perimetro funzionale;
- quantità massime annue di rifiuti gestibili;
- capacità massima giornaliera, espressa in t/giorno, distinta per operazione;
- quantità massime istantanee in deposito o messa in riserva, espresse in tonnellate e, ove pertinente, in metri cubi;
- quantità massime riferite separatamente ai rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- famiglie di codici EER ammissibili ed eventuali categorie da escludere;
- superfici massime destinate a stoccaggio interno ed esterno e condizioni per l'eventuale utilizzo di aree scoperte;
- principali attrezzature e processi tecnologici compatibili con lo scenario pianificatorio;
- giorni e orari massimi di esercizio rilevanti ai fini della valutazione;
- massimo traffico giornaliero e nelle ore di punta, con specifica componente dei mezzi pesanti;
- condizioni e soglie oltre le quali una successiva modifica dell'attività non possa essere considerata coerente con lo scenario valutato dalla VAS e richieda le ulteriori verifiche ambientali e urbanistiche previste dalla normativa vigente.

Contenuti minimi da approfondire nel rapporto ambientale

Alternative. Confrontare lo scenario zero, la disciplina vigente, la proposta dimensionale massima, eventuali configurazioni dimensionalmente ridotte o intermedie e ragionevoli alternative distributive e funzionali. Le ragioni della soluzione prescelta dovranno essere esplicitate anche sotto il profilo ambientale.

Acque e rischio idraulico. Verificare quantitativamente la compatibilità della trasformazione con il quadro di pericolosità e con il reticolo idrografico, considerando impermeabilizzazione, laminazione, drenaggio, acque meteoriche e di prima pioggia, possibili sversamenti e condizioni di sicurezza in relazione agli scenari di esercizio.

Suolo e sottosuolo. Valutare consumo e impermeabilizzazione del suolo, potenziali contaminazioni, caratteristiche delle superfici operative, reti di raccolta e sistemi di contenimento in relazione alle funzioni effettivamente ammesse.

Mobilità. Predisporre uno studio trasportistico riferito al massimo scenario insediabile, con analisi dei mezzi pesanti, delle ore di punta, della capacità delle intersezioni, della sicurezza degli accessi e degli effetti cumulativi con il sistema produttivo delle Bocchette.

Rumore. Predisporre una valutazione previsionale acustica riferita alle sorgenti impiantistiche, alla movimentazione, alla viabilità interna e al traffico indotto, verificando il rispetto della classificazione acustica comunale e individuando le necessarie mitigazioni.

Aria, odori e clima. Valutare emissioni diffuse e convogliate eventualmente associabili alle funzioni ammesse, polveri, emissioni da traffico, possibili emissioni odorigene, consumi energetici ed emissioni climalteranti.

Paesaggio. Sviluppare la verifica di coerenza con PIT-PPR e vincoli presenti, con particolare riferimento al rapporto con i corsi d'acqua e le relative fasce, alle visuali, alle sistemazioni esterne e all'inserimento dei nuovi volumi.

Salute e sicurezza. Approfondire i profili inerenti alla presenza di rifiuti pericolosi, rischio incendio, eventi incidentali, gestione delle emergenze e possibili interazioni con le aree circostanti, in coerenza con il livello strategico della VAS.

Effetti cumulativi. Considerare congiuntamente le pressioni prodotte dal sistema produttivo delle Bocchette e dagli interventi programmati o ragionevolmente prevedibili, con particolare riferimento a traffico, rumore, emissioni, acque, reti e consumi.

Mitigazioni, compensazioni e monitoraggio. Tradurre, ove necessario, le misure individuate in prescrizioni urbanistiche e obblighi convenzionali, accompagnandole con indicatori, valori-obiettivo, soglie di attenzione, frequenze di controllo, responsabilità e misure correttive.

Soggetti competenti in materia ambientale

Ai fini della fase di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010, l'Autorità competente individua, salva integrazione in relazione agli approfondimenti successivi, almeno i seguenti soggetti: Regione Toscana - strutture competenti in materia di VAS/VIA, pianificazione territoriale, gestione dei rifiuti, tutela paesaggistica e Genio Civile; Provincia di Lucca; ARPAT - Dipartimento competente; Azienda USL Toscana Nord Ovest; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Consorzio di Bonifica competente; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio; Autorità Idrica Toscana e gestore del servizio idrico integrato; nonché ogni ulteriore amministrazione o soggetto pubblico individuato dall'Autorità competente in relazione alle specifiche matrici ambientali interessate.

Precisazioni finali

Il presente provvedimento:

- non contiene né anticipa alcuna determinazione definitiva in ordine alla sottoposizione del futuro impianto a VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, AIA o altra autorizzazione ambientale;
- non sostituisce il procedimento autorizzativo previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 né gli altri atti di assenso comunque denominati;
- non costituisce giudizio negativo sulla possibilità di insediare attività produttive nel comparto Tu 2.1;
- non assume l'eventuale mancato superamento delle soglie VIA da parte dello scenario iniziale EuroCorporation come fatto irrilevante, ma lo considera non risolutivo rispetto al diverso oggetto della verifica di VAS;
- stabilisce che, per le ragioni illustrate e sulla base dei criteri dell'Allegato 1 alla L.R. 10/2010, la possibilità di effetti significativi della variante non può essere esclusa nello stato attuale della disciplina proposta e deve essere compiutamente valutata nell'ambito della VAS.

È conseguentemente irrilevante, ai fini dell'esito del presente procedimento, pretendere che l'Autorità dimostri già in questa sede la sicura sottoposizione del futuro impianto a VIA. Il fondamento del provvedimento risiede nella diversa circostanza che la variante, per come richiesta, non è vincolata al solo scenario tecnico utilizzato per sostenere la non significatività e presenta, unitamente alle caratteristiche ambientali del contesto, elementi idonei a rendere possibili impatti significativi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010.

Qualora, nel prosieguo del procedimento di VAS, la disciplina urbanistica e convenzionale venga ridefinita mediante limiti oggettivi e cogenti, il Rapporto Ambientale dovrà assumere tali limiti come effettivo inviluppo della trasformazione. Eventuali successive attività o modifiche eccedenti tale inviluppo resteranno soggette alle procedure urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, incluse, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA e le eventuali ulteriori valutazioni sulla pianificazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Autorità procedente e al proponente e sarà reso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 5, della L.R. 10/2010.

Documenti istruttori principalmente richiamati

- Documento preliminare VAS relativo al Piano Attuativo Tu 2.1, località Le Bocchette, aprile 2025;
- nota del Nucleo di Valutazione prot. GE/2026/0016126 del 18/03/2026;
- lettera SettembreSette Holding S.r.l. - BML Group S.r.l. - EuroCorporation S.r.l., 8 maggio 2026, acquisita con prot. c_b455/AOCCAM GE/2026/0028633 del 12/05/2026;
- TEA Engineering S.r.l., Relazione Tecnica - Risccontro Comune di Camaione - Nucleo di Valutazione per Verifica di assoggettabilità a VAS, documento TEA-ENG-26-066, rev. 0, 6 maggio 2026, pp. 1-85 e allegati;
- Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Camaione, relativi elaborati di VAS e disciplina vigente, per quanto richiamati nell'istruttoria.

DISPONE

La trasmissione del presente parere motivato al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.

Camaione, 04/09/2026

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS Nucleo Interno di Valutazione Ambientale

Ing. Leonardo Giannecchini (Presidente della Commissione Tecnica VAS)

Ing. Saveria Bartelloni (Membro Interno)

Arch. Paoletti Gabriele (Membro interno)



